

<http://www.facebook.com/#!/notes/franco-cardiello/disposizioni-in-materia-di-soppressione-dei-tribunali-per-i-minorenni-nonch%C3%A8-dis/249982298353082>

<http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37205.htm>

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

N.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARDIELLO

Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

Presentato il

Onorevoli Senatori. - L'istituzione del Tribunale dei minori risale al 1934, allo scopo di dare protezione agli orfani di guerra. Fu concepito come tribunale speciale, composto da due giudici togati e due giudici onorari, esperti di varie discipline. Si trattava di un'idea innovativa. Tuttavia, con il mutare della società, si sono presentati una serie di problemi che rendono necessaria una revisione della materia.

La realtà, infatti, è oggi rappresentata da minori figli di genitori separati ovvero di bambini nati fuori del matrimonio. Inoltre, nel settore della famiglia non opera soltanto il tribunale dei minori, cui sono demandate le adozioni e le violazioni delle potestà genitoriali, ma anche quello ordinario per quanto attiene la materia delle separazioni e dei divorzi. Ci sono, inoltre, il giudice tutelare ed il pubblico ministero. Diversa è anche la procedura utilizzata nell'ambito del tribunale ordinario, dove le parti possono esprimersi e proporre perizie, da quella propria del tribunale dei minori, dove spesso il contraddittorio non esiste; infatti, essendo prevista la presenza degli esperti, spesso non si fanno perizie e ci si limita ad acquisire i rapporti dei servizi sociali. L'assenza di un rappresentante processuale degli interessi del minore, inoltre, fa sì che il giudice minorile sia nello stesso tempo organo giudicante e portatore dell'interesse superiore del bambino, con la conseguenza che, troppo spesso, la voce del genitore, che viene a trovarsi in contrapposizione con il bambino, viene disattesa o addirittura non audita. Quest'ultima ipotesi si verifica nel momento in cui il procedimento dinanzi al tribunale minorile ha inizio ad istanza del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica minorile. Il pubblico ministero, infatti, formula le proprie istanze di sospensione o di decadenza della potestà genitoriale e di affidamento del minore ai servizi sociali. Il Tribunale minorile accoglie le istanze del pubblico ministero e la famiglia non può fare altro che accettare che il figlio venga a lei tolto, senza che abbia potuto conoscerne le ragioni. Il tutto è notevolmente aggravato dal fatto che il procedimento minorile è governato dal principio della camera di consiglio, composta da due giudici togati e da due giudici onorari, laureati in psicologia o in discipline affini. La procedura della camera di consiglio seguita oggi dal Tribunale minorile lede i

diritti costituzionali della difesa e del contraddittorio, di cui rispettivamente agli articoli 24 e 111, secondo comma della Costituzione.

Il presente disegno di legge si pone lo scopo di revisionare la materia attraverso la soppressione dei Tribunali dei Minori e la contemporanea istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori.

In particolare, il provvedimento si compone di 18 articoli.

L'articolo 1 istituisce le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello.

L'articolo 2 prevede che le competenze proprie del pubblico ministero nelle materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezioni stesse costituite presso la procura della Repubblica.

L'articolo 3 stabilisce che la sezione specializzata presso il tribunale e presso la corte d'appello sia composta esclusivamente da giudici togati e che giudichi in composizione collegiale.

Gli articoli 4, 5 e 6 attengono alla competenza penale delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Nel dettaglio, l'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni, con la precisazione che i reati siano commessi dai minori di anni diciotto, demandando, invece la competenze per territorio (articolo 6) alle norme del codice di procedura penale.

L'articolo 7 riguarda la competenza per materia in ambito civile.

L'articolo 8 stabilisce che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento.

L'articolo 9 tratta della materia delle impugnazioni, prevedendo che la sezione specializzata istituita presso la corte d'appello, ovvero presso una sezione di essa, è competente per le sentenze penali e civili emesse in primo grado.

L'articolo 10 definisce il ruolo del giudice tutelare che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori e che è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.

L'articolo 11 stabilisce che le sezioni specializzate possono avvalersi della collaborazione degli uffici di servizio sociale, specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Possono altresì servirsi delle aziende sanitarie locali o dei servizi sociali.

L'articolo 12 prevede che siano costituiti nuclei di polizia giudiziaria presso le sezioni specializzate istituite nell'ambito della Procure della Repubblica.

L'articolo 13 affida alle sezioni specializzate le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza.

Gli articoli 14 e 15 determinano dettagliatamente gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura dell'organico medesimo.

L'articolo 16 reca disposizioni inerenti gli affari penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni, le domande di affidamento preadottivo e le cause pendenti davanti ai giudici tutelari.

L'articolo 17 detta norme concernenti i magistrati in servizio presso i tribunali dei minorenni.

L'articolo 18, infine, oltre a sopprimere i tribunali dei minorenni, stabilisce che le sezioni specializzate inizino la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D'APPELLO E UFFICI SPECIALIZZATI DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI

Art. 1

(Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello)

1. È istituita presso ogni sede centrale di tribunale una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.
2. È istituita presso ogni corte d'appello e presso ogni sezione di corte d'appello una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, con il compito di giudicare sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate dei tribunali di cui al comma 1.

Art. 2

(Ufficio del pubblico ministero)

1. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori costituita presso la procura della Repubblica.
2. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 2, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d'appello per la famiglia e per i minori costituita presso la procura generale della Repubblica.

Art. 3

(Composizione della sezione specializzata presso il tribunale e la corte d'appello)

1. La sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile.
2. La sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 2, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale di tre membri.

CAPO II

COMPETENZA PENALE

Art. 4

(Competenza per materia)

1. Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono competenti per i reati commessi dai minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati:
 - a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale;
 - b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-octies e 609-decies del codice penale, commessi in danno dei minori;
 - c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela;
 - d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale;
 - e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale;
 - f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;
 - g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.

Art. 5

(Procedimenti connessi)

1. in caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, la sola cognizione dei reati commessi da minorenni. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale, secondo quanto disposto dai criteri tabellari.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli organi o le sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.

Art. 6

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio in ambito penale è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione.

CAPO III

COMPETENZA CIVILE

Art. 7

(Competenza per materia)

1. Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono competenti:
 - a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
 - b) per i procedimenti previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
 - c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori.

1. Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono altresì competenti per la cause connesse a quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.

Art. 9

(Impugnazioni)

1. La sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 2, è competente a conoscere dell'appello avverso le sentenze civili e penali emesse in primo grado dalla sezione specializzata di cui all'articolo 3, comma 1.

CAPO IV

GIUDICE TUTELARE

Art. 10

(Appartenenza e funzioni)

1. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima.
2. Il giudice tutelare è altresì competente ad adottare, su istanza di parte, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a rendere effettivi gli eventuali provvedimenti, rimasti inadempiti, della sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, emessi nei confronti di minori, interdetti, e inabilitati.
3. L'istanza di cui al comma 2 può essere avanzata anche dal minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età.
4. Il giudice tutelare, prima di adottare i provvedimenti concernenti un minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età, lo deve sentire, sempre che la sua audizione non sia per il minore pregiudizievole a causa di circostanze od esigenze particolari.
5. Avverso i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.

CAPO V

SERVIZI SOCIALI E POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 11

(Servizi sociali)

1. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.
2. Le sezioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, possono avvalersi, altresì, della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di persone o organismi privati idonei a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime.
3. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali ovvero le disposizioni riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.

Art. 12

(Polizia giudiziaria)

1. Presso le procure della Repubblica presso i tribunali nelle quali è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 2, comma 1, è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria, del quale possono avvalersi, altresì, le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, per esigenze determinate e motivate.

2. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 si compone di agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze significative su problematiche minorili o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative.

Art. 13

(Competenze in materia penitenziaria)

1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali e fino al compimento della maggiore età, rispettivamente dalla sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1 che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione medesima.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14

(Determinazione degli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 2, commi 1 e 2, tenendo conto del numero dei procedimenti e dell'urgenza nella definizione degli affari e delle controversie.
2. Il decreto di cui al comma 1 apporta, altresì, le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 2, commi 1 e 2.

Art. 15

(Copertura dell'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia secondo i requisiti seguenti:
 - a) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d'appello;
 - b) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice tutelare in via esclusiva o prevalente;
 - c) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia e dei minori.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura, provvede, con proprio regolamento, all'istituzione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell'eventuale assegnazione dei medesimi presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2.
2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 2 costituisce requisito necessario ai fini dell'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti la attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2 sono tenuti a partecipare.
4. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e dell'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori delle procure della Repubblica si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta ai medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Art. 16

(Affari pendenti)

1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede secondo le disposizioni seguenti:
 - a) le cause penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devolute, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 competenti per territorio ai sensi della presente legge;
 - b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale;
 - c) le cause pendenti davanti ai giudici tutelari sono devolute alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, competenti per territorio.

Art. 17

(Perdenti posto)

1. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 18

(Disposizioni finali)

1. Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 2, commi 1 e 2, iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A partire dalla data di cui al comma 1, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, con conseguente cessazione della loro attività.